

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **593** del **12 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garlani)

**ALLEGATO n. 1**

Art. 23 della L.R. 30 OTTOBRE 2009, n. 23 - "Criteri per la ripartizione delle risorse – Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate – Disposizioni di attuazione per l'incentivazione dell'occupazione giovanile".

#### Art. 1 – Criteri di ripartizione delle risorse

Le risorse stanziare dalla Regione, relative all'incentivazione dell'occupazione giovanile, sono attribuite sulla base del criterio di proporzionalità, in relazione alle realtà di disoccupazione delle province, rilevate con riferimento all'esercizio precedente a quello in corso.

E' comunque fissato un tetto minimo di distribuzione percentuale delle risorse in favore di ciascuna Provincia nella misura del 25% delle risorse disponibili.

#### Art. 2 – Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni delegate sono esercitate dalle province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalità, nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

2. Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

3. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

4. Le Province trasmettono alla Regione, entro il 30 giugno dell'anno in corso, un rendiconto, redatto secondo il format predisposto, nel quale siano indicati l'ammontare delle risorse finanziarie ad esse concesse dalla Regione, congiuntamente alle eventuali liquidazioni effettuate a valere su dette risorse, ed alle eventuali economie che dovessero palesarsi/manifestarsi/risultare, suddividendo ciascuno degli importi per annualità,

5. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta decorrenti dalla diffida ad adempiere, entro il quale provvedere.

6. In caso d'inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.

7. La delega all'esercizio delle funzioni delegate può essere revocata dalla Giunta regionale, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verificano gravi violazioni nell'attuazione delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.



8. Le funzioni delegate alle Province sono esercitate con risorse attribuite dalla Regione.
9. Le Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle somme già assegnate, predispongono ed attuano i programmi di intervento ed individuano, altresì, i progetti per le iniziative ammesse a contributo.

#### Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo.

1. Le imprese artigiane ed i consorzi di imprese artigiane, interessate all'erogazione dei contributi previsti nel presente Titolo, debbono far pervenire all'Amministrazione provinciale di competenza, apposita domanda, da spedirsi a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine stabilito dalla stessa Amministrazione Provinciale.
2. La domanda deve precisare:
  - a) l'attività espletata ed il luogo di svolgimento della stessa;
  - b) il numero dei giovani lavoratori che l'impresa intende assumere nel corso dell'anno solare successivo.
3. Entro il termine stabilito da ciascuna Provincia, sono individuati, sentite le associazioni di categoria artigiane, i settori dell'artigiano ai quali riservare i contributi, tenendo conto delle aree per le quali più rilevanti si evidenziano realtà di disoccupazione, e sono determinati, per ogni settore come sopra individuato, il numero di giovani che le imprese possono assumere avvalendosi del contributo regionale;
4. Entro il termine relativo all'anno in corso stabilito da ciascuna Provincia, è comunicato a ciascuna impresa il numero dei giovani lavoratori per i quali sarà concesso il contributo, in caso di assunzione..

#### Art. 4 - Clausola “de minimis”

1. I contributi sono concessi nel rispetto della regola “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 379/5 del 28/12/2006, per cui l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fatta salva l'eccezione di un'impresa attiva nel settore dei trasporti su strada, nel qual caso l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non deve superare € 100.000,00 nell'arco di tre esercizi.
2. La domanda deve essere altresì corredata da dichiarazione dei rispetto “de minimis”, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante del consorzio o della società consortile richiedente attestante, alternativamente, quanto segue:

che l'impresa artigiana o il consorzio di imprese artigiane ha beneficiato di altre agevolazioni, a titolo di aiuti “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, per un importo di € ..... (importo che deve essere inferiore ad € 200.000,00), e che la stessa/lo stesso assume l'impegno a rispettare, per un periodo di tre esercizi finanziari dalla data di concessione della prima agevolazione “de minimis”, il limite di cumulo di € 200.000,00, indicando all'uopo leggi di riferimento, date di concessione delle agevolazioni ed importi fruiti;



che l'impresa artigiana o il consorzio di imprese artigiane non ha beneficiato nell'arco di tre esercizi finanziari, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

#### Art. 5 – Concessione ed erogazione dei contributi

1. Le condizioni per la concessione dei contributi sono le seguenti:

l'assunzione effettuata dall'impresa costituisca un effettivo aumento dell'organico complessivo dei dipendenti dell'impresa e non sia strumentale alla sostituzione di personale assente o cessato dall'impiego, per qualsiasi motivo, fatti salvi i casi di collocamento a riposo e di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Il verificarsi della condizione è accertato con riferimento alla media mensile del numero complessivo dei lavoratori in servizio presso l'impresa nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a quello dell'assunzione;

trovino puntuale applicazione, presso l'impresa interessata e nei confronti dei giovani lavoratori assunti, tutte le norme di specifiche leggi statali, o, in mancanza, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di categoria;

vengano osservate le disposizioni relative al collocamento dei lavoratori.

2. L'assunzione con contratto a tempo indeterminato costituisce priorità per la concessione del contributo regionale.

3. L'importo del contributo regionale non può essere superiore al 40% della retribuzione contrattuale prevista per il settore e non può superare la durata di un anno. Nel caso di assunzione di soggetti disabili il contributo regionale è elevato al 60% per un periodo di due anni.

4. Non sono concessi contributi per periodi di occupazione inferiore ai primi sei mesi continuativi.

5. La concessione dei contributi in favore delle imprese aventi diritto è determinata seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo.

6. L'erogazione dei contributi avviene per semestre, previa presentazione della seguente documentazione:

dichiarazione del competente Ispettorato del Lavoro comprovante:

il numero e le generalità dei lavoratori in servizio presso l'impresa interessata nel corso dell'anno solare precedente e di quelli ancora in servizio;

il numero e le generalità dei giovani lavoratori assunti, successivamente a tale periodo e tuttora in servizio;

l'osservanza, da parte dell'impresa, delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

7. Il contributo è liquidato unicamente in costanza dello stato occupativo dei giovani lavoratori e di mantenimento dell'incremento occupazionale, salvi i casi di dimissioni, avvenute successivamente all'assunzione degli stessi, e di licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo.



Art. 6 – Casi di revoca e decurtazione dei contributi

1. I contributi regionali di cui al Titolo I della Parte seconda sono revocati e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di non sussistenza o del venire meno dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione dei contributi.
2. Per il caso in cui risulti che non tutti i periodi di occupazione conteggiati possono essere oggetto di contributo, i contributi già concessi sono decurtati proporzionalmente, tenendo conto dei periodi di occupazione utili.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

La presente copia composta di n. 4 facciate  
è conforme all'originale esistente presso  
questo Servizio.

Pescara, li 15/07/2013 Il Funzionario  
Geom. Patrizio Salvatori

